

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 10/03/2011**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31264-la-responsabilit-penale-degli-amministratori-per-le-attivit-in-materia-di-igiene-e-sicurezza-del-lavoro>**

**Autore: Avanzi Marco**

## **La responsabilità penale degli amministratori per le attività in materia di igiene e sicurezza del lavoro**

## *La responsabilità penale degli amministratori per le attività in materia di igiene e sicurezza del lavoro*

Con la sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 la Corte di Cassazione interviene nuovamente in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro e ripartizione delle responsabilità incombenti sugli organi di controllo delle Società. Il caso da cui prende origine la sentenza, riguarda il noto avvenimento della Società Montefibre S.p.a., e il decesso di lavoratori nella stessa impiegati nel corso degli anni '70, per patologie correlate all'inalazione di polveri di amianto. Il caso giudiziario approdava così in Cassazione dopo due sentenze di primo e secondo grado di opposto avviso, dove la Suprema Corte, al termine di una articolata pronuncia, conferma le condanne disposte in appello.

Il punto d'interesse concerne precipuamente il riparto delle responsabilità. I giudici intervengono sulla questione della responsabilità penale dei componenti del Cda per i reati ascritti di cui all'art. 589 CP e 40 II c., nel caso in cui, le funzioni e gli adempimenti afferenti alla materia della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori vengano delegati a specifiche figure all'interno dell'azienda. Sulla materia, chiariscono i Giudici, nonostante intervenga una delega di funzioni, tale presupposto, non esenta l'organo delegante, in specie il Cda, da una attività di controllo ed eventuale intervento sostitutivo, dinanzi a evidenti inadempienze degli obblighi delegati.

Infatti, dove vi sia una massiva violazione delle norme in tema di prevenzione, e non una singola inadempienza o incongruenza, emerge il compito del delegante di supervisione e di garante dell'effettivo svolgimento della delega. Il fine sotteso, è quello di evitare, con la delega di funzioni, di creare zone d'ombra, per l'imputazione delle responsabilità, e altresì di derogare all'imputazione della responsabilità penale per il tramite di un mero atto interno di assegnazione di compiti.

Così, come già aveva sancito in passato, la Cassazione chiarisce come i doveri in materia di prevenzione di infortuni e igiene che generalmente incombono sul datore di lavoro, nelle società di capitali sono pendenti su tutti i membri del Cda, in quanto, sebbene tali doveri siano delegati solo ad alcuni di essi, in forza dell'articolo 2392 C. Civ., di eventuali violazioni risponderanno solidalmente anche gli altri membri che abbiano omesso la vigilanza sull'operato dei delegati.

Per capire meglio il punto d'approdo della Corte, si necessita di ripercorrere dapprima brevemente la vicenda di fatto, ma altresì analizzare, seppur per sommi capi, il ragionamento dei Giudici di Piazza Cavour, e le questioni giuridiche trattate.

Il fatto concreto è ben noto, e concerne le Società per azioni Montefibre e gli intervenuti decessi di undici operai che a cavallo degli anni '70 avevano lavorato presso la suddetta azienda. La Montefibre, industria di spicco del settore del nylon, al tempo utilizzava strumentazioni per la produzione la cui coibentatura conteneva fibre di amianto. Gli operai deceduti avevano contratto negli anni alcune patologie amianto-correlate in specie asbestosi e mesotelioma pleurico. La Procura della Repubblica di Verbania esercitava così l'azione penale chiamando a rispondere quali imputati, presunti responsabili dei decessi, 14 soggetti tra componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società e dirigenti.

Si contestava la violazione dei doveri di cui all'art. 2087 C.Civ<sup>1</sup>., per l'omessa adozione da parte degli amministratori e dirigenti, delle idonee e dovute cautele prodromiche alla prevenzione di patologie e insalubrità ambientali, dovendo gli operai del settore interessato, venire a contatto con fibre d'amianto nelle ordinarie attività di manutenzione di alcuni macchinari.

Il primo giugno del 2007, il Tribunale monocratico di Verbania emetteva una sentenza con cui assolveva tutti gli imputati per mancanza di prova del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e il decesso dei lavoratori<sup>2</sup>.

---

1 Art. 2087 Codice Civile: (tutela delle condizioni di lavoro) *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

2 Per la precisione il predetto Tribunale emetteva condanna a carico di due degli imputati unicamente per la morte di due lavoratori. Per i restanti veniva pronunciata assoluzione per omessa prova in merito alla corrispondenza tra il periodo in cui erano in carica gli amministratori imputati e la prova della contrazione della patologia, non potendo provare quando le inalazioni son diventati tali, da essere causa scaturente il fenomeno morboso. La condanna di due

A tale pronuncia seguiva il giudizio di secondo grado che terminava con una pronuncia della Corte d'Appello di Torino che, riformando in toto la pronuncia di prime cure, condannava tutti gli imputati in precedenza assolti in primo grado.

In specie, in merito al punto concernente la responsabilità degli amministratori, e la connessa prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, la Corte d'Appello chiarisce come al tempo (anni '70) fosse conosciuta la presenza di malattie correlate all'inalazione di fibre d'amianto, tanto che era già stata introdotta una sostituzione di tali materiali. Tale conoscenza e tale questione doveva essere nota, e pertanto prevista, proprio dai soggetti che al tempo svolgevano attività di amministrazione e gestione aziendale, quali erano gli imputati.

Avverso tale pronuncia, gli imputati producevano ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione si trova, per gli aspetti di nostro interesse, a risolvere ed articolare i seguenti punti<sup>3</sup>:

- *la posizione di garanzia degli imputati*<sup>4</sup>,
- *i poteri (impeditivi) degli amministratori delegati, del consiglio d'amministrazione e del direttore di stabilimento*<sup>5</sup>,

La Corte procede individuando se sussiste un c.d. obbligo di garanzia, incumbente sugli imputati, diretto a prevenire il verificarsi di situazioni d'insalubrità aziendale strumentali al verificarsi di patologie correlate.

Questa posizione di garante non è altro che il ruolo rivestito da un determinato soggetto, sancito da una norma di diritto, che disponga la tutela di un bene giuridico a lui prossimo, nei confronti di altri soggetti che per la loro posizione di debolezza non sono in grado di garantire autonomamente<sup>6</sup>.

Tale posizione di garanzia sussisterebbe, a detta della Corte, qualora vi sia un determinato bene giuridico che possa essere pregiudicato da determinati fatti, che il titolare dello stesso non sia in grado di tutelarlo *ex se*, che vi sia un soggetto incaricato della tutela sulla base di una norma di diritto, o di una fonte contrattuale e che tale soggetto sia parimenti in dotazione di poteri idonei a prevenire gli esiti dannosi o di poteri sostitutivi o di sollecito alle attività preventive<sup>7</sup>.

La posizione di garanzia, continua la Corte, non necessita però di poteri specifici, la cui attuazione possa direttamente eliminare la fonte di pregiudizio per il bene tutelato. Risultano sufficienti anche

---

degli imputati invece emerge in quanto loro effettivamente rivestivano una "posizione di garanzia" nel periodo in cui non erano state adottate le dovute cautele, in quanto responsabili di quello specifico servizio, mentre di certo la Montefibre spa non poteva rispondere in quanto *societas delinquere non potest*, mentre, come suddetto, per gli altri amministratori, non era possibile provare il nesso tra il breve periodo di appartenenza all'Azienda, e l'omissione di cautele e prevenzioni.

3 Nella sentenza sono trattati altri punti, ma di stretto interesse unicamente per la pronuncia e per le censure sollevate dai ricorrenti avverso le sentenze di merito come: *la contestazione del reato di omicidio colposo, aspetti di prescrizione, la qualità di direttore generale di società collegata a Montefibre, la legitimatio ad causam della parti civili, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle patologie correlate.*

4 Punto 11, pag. 36 e ss. della sentenza.

5 Punti 13, 14 e 15 pagg. 39 e ss.

6 L'obbligo di garanzia si pone alla base della struttura di quelli che sono definiti reati omissivi impropri. Tali sono i reati che prevedono quale condotta un *non facere* un comportamento imposto da una disposizione normativa, tale che, l'ipotetico verificarsi di quel comportamento omesso, secondo un giudizio causale di natura ipotetica, avrebbe evitato l'evento dannoso. Si necessita quindi in questa tipologia di reati, di individuare una regola di "garanzia", che imponga ad un tal soggetto una determinata serie di comportamenti. Per tale motivo la natura giuridica del reato omissivo improprio è di carattere normativo.

7 Tale soluzione afferisce alla cosiddetta teoria mista che congiunge gli indirizzi sorti in tema di reato omissivo improprio atti ad individuare l'obbligo di garanzia e chiamati indirizzi *formale* e *funzionale*. Il primo di essi radica il dovere di tutela e prevenzione del garante esclusivamente in una norma giuridica o nella violazione di un obbligo contrattuale, potendo imputare la responsabilità al garante solamente sulla base della mera violazione dell'obbligo giuridico imposto senza, come dice la Corte, verificare se tal comportamento preventivo risulti, nel caso di specie idoneo a prevenire l'esito dannoso. Altra teoria è quella denominata "*funzionale*" per la quale si necessiterebbe di guardare univocamente alle effettive funzioni svolte dal garante, senza un assestamento degli obblighi su norme giuridiche preventive, ma legando gli obblighi di prevenzione a disposti costituzionali che tutelano i beni giuridici pregiudicati. Per i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di obbligo di garanzia e in special modo di fonte di tal obbligo cfr., Cass. IV Sent. n. 16761 del 2010, Cass. Sez. IV, 22 ottobre 2008 n. 45698, 12 ottobre 2000 n. 12781, 1 ottobre 1993 n. 11356, 21 maggio 1998 n. 8217, 20 aprile 1983 n. 9176, Cass. Sez IV 22 maggio 2007, 25527.

compiti e possibilità di supervisione, che anche se non concretamente diretti a dirimere il rischio di pregiudizio, sono comunque esigibili dal garante in quanto concretamente si possono porre in essere<sup>8</sup>. Pertanto la nozione di *potere impeditivo* si concretizza in quella situazione in cui si inserisce un determinato soggetto incaricato della garanzia di determinati beni che, con i suoi poteri può in un qualche modo *influenzare il decorso (causale) degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico*.

Il quesito che viene così a porsi è se gli amministratori di una società siano investiti di tali poteri impeditivi.

La Corte parte dal presupposto, già sancito in precedenti pronunce<sup>9</sup>, che gli obblighi generalmente incombenti sul datore di lavoro di un'azienda, nel caso in cui ci si trovasse in una società di capitali, tali precetti sono riferibili genericamente al Consiglio d'Amministrazione. La posizione di garanzia degli amministratori sussisterebbe, proseguono i giudici, anche in presenza di una precisa delega di funzione di controllo e prevenzione dei rischi lavorativi a determinati membri del CdA, in quanto, tale assegnazione di compiti, *in primis* non costituisce esimente dal dovere di controllo che gli altri amministratori devono porre in essere quali deleganti e, altresì, tale vigilanza e dovere d'intervento sostitutivo emerge maggiormente quando le attività necessarie a ripristinare condizioni di salubrità siano di notevole entità con rilevanti impegni di spesa.

Oltretutto la Corte precisa il rapporto di responsabilità solidale intercorrente tra gli amministratori per fatti posti in essere da alcuni di essi, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione<sup>10</sup>.

Pertanto, quando gli altri amministratori risponderanno per omissioni dell'obbligo di garanzia, dinanzi ad inadempienze poste in essere da amministratori a singole funzioni delegate? Così la Corte: *“In sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di tale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangono obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo.”*<sup>11</sup>

Sostenendo ciò, per la Corte è risultato chiaro il coinvolgimento dell'omissione dagli obblighi di garanzia di amministratori, amministratori delegati e direttori della Montefibre Spa.

La posizione di garanzia di tutto il Consiglio d'Amministrazione, autonoma rispetto a quella dei singoli dirigenti cui viene delegata l'attività di prevenzione aziendale in materia, era già stata in precedenza fondata dalla Corte, in antecedenti sentenze, come la sentenza n. 20052 del maggio 2010 della IV Sez. Penale, in cui si era discusso di una questione simile e ove la Corte sostenne: *Per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite da società di capitali, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione*<sup>12</sup>.

Con la sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 la Cassazione ha voluto precisare ulteriormente la

---

8 Normalmente la dottrina differisce tra *obblighi di controllo* e *obblighi di protezione*. I primi strumentali alla diretta osservazione di determinate fonti di pericolo che possono pregiudicare una varietà genericamente intesa di beni giuridici, i secondi diretti invece alla vigilanza e controllo di un bene giuridico determinato dai possibili rischi cui lo stesso possa essere sottoposto. Tra la nozione di poteri impeditivi invece, in passato non si facevano rientrare i c.d. Obblighi di sorveglianza, con poteri di vigilanza ma non impeditivi. Tale soluzione non è accettata dalla Corte che, pure in questi casi, ravvisa un potere di adoperarsi secondo concrete possibilità, per sollecitare l'intervento protettivo.

9 Cass. Sez. IV sent. n. 6280 del 2002.

10 Art. 2393 Codice Civile (*al tempo vigente*):c. 3:*in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose*.

11 p. 41 della sentenza in oggetto.

12 (*così, "ex plurimis"*: Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. - dep. 14/01/2003 - Macola ed altri, Rv. 226999; Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 ud. - dep. 08/02/2008 - Mantelli ed altro, Rv. 238958).

questione, facendo il punto altresì in tema di delega, oltre che di imputazione della responsabilità, chiarendo fino a quali lidi la delega di funzioni possa esimere il delegante da responsabilità omissiva per non aver svolto il proprio compito di garanzia.

Pertanto il Cda societario, quale organo di imputazione del risultato economico della gestione aziendale, rimarrà pure il luogo di imputazione della responsabilità di tale gestione.

Vale la pena osservare le due norme coinvolte nella questione della delega di funzioni operata dal Cda, tali risultano essere gli articoli 2381 e 2392 c. 2 del Codice Civile. Il primo articolo così come modificato dalla D. lgs. n. 6 del 2003 recita *Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.*

Nel primo periodo risulta chiara la possibilità di delega di determinate funzioni o questioni aziendali da parte del Cda, con la necessaria indicazione da parte dell'organo delle modalità di esercizio della stessa entro determinati contenuti, limiti e modalità<sup>13</sup>, mantenendo il potere di direttiva verso il delegato e di intervento sostitutivo tramite avocazione di poteri.

Successivamente nel secondo periodo vi è un'attività di valutazione cui il cda viene chiamato vertente sull'aspetto organizzativo. Tale compito è preceduto dall'inciso *sulla base delle informazioni ricevute*, sancendo un dovere d'informazione del delegato verso il Cda ma, altresì, un dovere di informarsi per il Cda sulle attività poste in essere dal soggetto preposto. In ultima posizione vi è un compito di valutazione del generale andamento della gestione, sicuramente ricomprensivo pure il tema della prevenzione negli ambienti di lavoro.

Sembra chiara la posizione di garanzia indicata dalla Cassazione quando asserisce, parlando del Cda: *senza porre però in dubbio l'esigibilità di un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione. Si riferisce a tale generale andamento non l'adozione di una singola misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o il mancato intervento in un singolo settore produttivo, ma la complessiva gestione aziendale della sicurezza.*

Su questo assunto si può far combaciare chiaramente il disposto dell'art. 2381 ove richiede:

- *la determinazione del contenuto e dei limiti della delega,*
- *le modalità di esercizio,*
- *il potere di direttiva e di intervento sostitutivo,*
- *la valutazione dell'aspetto organizzativo sulla base degli obblighi d'informazione del Cda,*
- *la valutazione generale dell'andamento della gestione.*

Chiaro anche il riparto di responsabilità sulla base dell'art. 2932 del Codice Civile: *In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'[articolo 2381](#), sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.*

Ritorna il tema degli obblighi informativi degli amministratori in merito alle funzioni delegate, fissando la responsabilità dei singoli manager che risultano informati di questioni attinenti ad eventi pregiudizievoli. Altresì, la loro posizione di garanzia impone di porre in essere tutte le attività necessarie ad eliminare gli eventi dannosi o interromperne l'evolversi consequenziale.

Riassumendo l'attività dell'amministratore "delegante" dovrebbe concretizzarsi in attività d'informazione, in accezione attiva, ma anche di sollecito delle attività informative del delegato, ma, altresì, di attivazione tramite poteri di direttiva e intervento sostitutivo, che sebbene non costituiscano poteri propriamente diretti ad eliminare l'insidia dannosa (poteri propri del delegato), permettono l'attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli per il tramite di idonee scelte gestionali apicali.

---

<sup>13</sup> Il legislatore usa l'indicativo *determina*, sancendo una necessarietà per il Cda di considerare i termini di esercizio della delega sulla base di proprie indicazioni.

*Avanzi Marco*